

COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

C.A.P. 72025 - ✉ Piazza Pompilio Faggiano - ☎ 0831/631200- Fax 0831/631212

PATTO DI STABILITÀ 2015

Relazione allegata al Bilancio di previsione

1. Il quadro normativo vigente

1.1 Aspetti introduttivi

La [Legge di stabilità 2015 \(L. n. 190/2014\)](#) e da ultimo il [D.L. 78/2015](#) tornano a modificare le disposizioni riguardanti il patto di stabilità per il triennio 2015/2017, lasciando però inalterato gran parte dell'impianto introdotto nell'anno 2012.

Il patto di stabilità degli enti locali per l'anno 2015 risulta, pertanto, ancora disciplinato dall'art. 31 della [Legge n. 183/2011 \(Legge di stabilità 2012\)](#), così come modificato dalla [Legge n. 228/2012 \(Legge di stabilità 2013\)](#) e dalla [Legge n. 147/2013 \(Legge di stabilità 2014\)](#). A detta disposizione si aggiungono altre disposizioni contenute nel [D.L. n. 98/2011](#) e nel [D.L. n. 16/2012](#), che ha introdotto il "Patto di stabilità interno nazionale orizzontale", nonché quelle dettate dalla [legge di stabilità 2015](#) e dal [decreto enti locali 2015](#).

Soffermandoci solo su questi ultimi due provvedimenti emerge quanto segue.

La [legge n. 190/2014](#) ha previsto:

- lo scorrimento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo dal triennio 2009-2011 al triennio 2010-2012 (articolo 1, comma 489, lettera a), della [legge di stabilità 2015](#);
- la riduzione dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo al fine di ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo richiesto agli enti locali mediante il patto di stabilità interno per complessivi 2.889 milioni di euro annui, di cui 2.650 milioni di euro ai comuni e 239 milioni di euro alle province (lettere b), c) ed) del comma 489). In particolare, i coefficienti che ciascun ente deve applicare alla spesa corrente media registrata nel periodo di riferimento 2015-2018 sono stati così rideterminati:
 - 17,20% per l'anno 2015 e 18,03% per gli anni 2016, 2017 e 2018 per le province e le città metropolitane;
 - 8,60% per l'anno 2015 e 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
- la disapplicazione, a decorrere dall'anno 2015, del meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso alla manovra tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità introdotto dall'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3 del decreto legge n. 98 del 2011;
- la sospensione dell'applicazione del comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 che stabilisce la rideterminazione in aumento – fino ad un massimo di un punto percentuale – dei coefficienti da applicare per l'individuazione dell'obiettivo di saldo per gli enti non virtuosi;
- la disapplicazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che rende transitorio l'attuale meccanismo di calcolo dei saldi obiettivo (tramite l'applicazione delle percentuali alla spesa media corrente), nelle more dell'adozione del suddetto meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri di virtuosità (comma 492, lettere b) e c));
- l'introduzione di una nuova disciplina in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno, verticale ed orizzontale (precedentemente contenuta nei commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220), al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio;
- la riunione delle due forme di flessibilità del patto regionale verticale e orizzontale che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di effettuare pagamenti in conto capitale destinati agli investimenti, in un'unica procedura;
- la modifica delle modalità di calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali (comuni, province e città metropolitane) inserendo gli accantonamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità (da determinare in applicazione delle nuove regole contabili) tra le spese che rilevano ai fini della verifica del rispetto dei predetti obiettivi.

Il [D.L. n. 78/2015](#) ha:

- recepito, all'art. 1, comma 1, l'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Città e autonomie locali per la revisione dei criteri di definizione degli obiettivi finanziari dei Comuni delle regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna così come riportati nella tabella 1 allegata al suddetto decreto contenente l'elenco degli obiettivi assegnati ai singoli enti che deve essere ridotto dell'importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo Crediti dubbia esigibilità;
- previsto, all'art. 1, comma 2, i criteri di ripartizione ai comuni, nella determinazione degli obiettivi, degli spazi finanziari per complessivi 100 milioni di euro per sostenere:
 - a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del decreto lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella successiva lettera b): 10 milioni di euro;
 - b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: 40 milioni di euro;
 - c) spese per esercizio della funzione di ente capofila: 30 milioni di euro;
 - d) oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: 20 milioni di euro.

Analizzando le modalità di costruzione della manovra si può concludere che l'impianto di calcolo resta sostanzialmente confermato: gli enti, per la determinazione degli obiettivi del Patto, dovranno continuare a determinare l'obiettivo ed il saldo in termini di competenza mista, ovvero considerando la competenza (accertamenti ed impegni) per le entrate e le spese correnti e la cassa (riscossioni e pagamenti) per le entrate e le spese in conto capitale con riferimento però alla media storica triennale delle spese correnti (2010/2012).

Esaminando la disciplina dettata dall'articolo 31 della [legge n. 183/2011](#) e dal [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 52518 del 26 giugno 2015](#), adottato in attuazione del comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Decreto Obiettivi 2015), il modello di Patto proposto dal legislatore risulta articolato in tre fasi:

- a) definizione del saldo obiettivo per ciascuna annualità;
- b) monitoraggio;
- c) verifica finale a cui è correlato l'eventuale sistema sanzionatorio.

Definizione del saldo obiettivo

La [legge di stabilità 2015](#) consentiva all'ANCI e all'UPI di formulare, entro il 31 gennaio 2015, proposte alternative di riparto dell'obiettivo del patto di stabilità interno. In particolare, il comma 489, lettera e), dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 stabiliva che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, potevano essere ridefiniti, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, entro il 31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi degli enti locali, anche tenendo conto di alcune specifiche esigenze di spesa. Tale disposizione, però, non ha avuto attuazione non essendo pervenute, entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, le proposte definitive da parte di ANCI e UPI finalizzate alla rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno. In tal caso, in base a quanto previsto dalla medesima norma, gli obiettivi di ciascun ente dovevano essere quelli individuati applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

Tuttavia, successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2015, l'ANCI ha presentato una proposta di revisione dei criteri per la definizione degli obiettivi finanziari dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, che tiene anche conto delle esigenze di spesa previste dalla richiamata lettera e) del comma 489, sulla quale è stata raggiunta l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015.

La predetta intesa, con riferimento ai soli comuni ricadenti nel territorio delle predette regioni, è stata recepita dall'articolo 1, comma 1, del [decreto legge 19 giugno 2015, n.78](#).

Conseguentemente, per il periodo 2015-2018, i suddetti comuni assumono gli obiettivi del patto di stabilità interno indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al citato decreto legge.

Inoltre, il medesimo comma 1 prevede che i predetti obiettivi siano ridotti di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Considerando che l'importo accantonato da parte di ciascun Comune al FCDE è suscettibile di variazioni in corso d'anno, i predetti comuni aggiornano il prospetto degli obiettivi ogni qual volta procedono alla variazione del predetto importo.

Alla luce della modifica introdotta dal [D.L. 78/2015](#), il percorso di costruzione dell'obiettivo per i comuni interessati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge richiamato può essere articolato nelle fasi che seguono:

- Fase 1- determinazione del saldo obiettivo al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità (comma 1 dell'articolo 1 del [decreto legge n. 78/2015](#));
- Fase 2- attribuzione di spazi finanziari per complessivi 100 milioni di euro (comma 2 dell'articolo 1 del [decreto legge n. 78/2015](#));
- Fase 3- rideterminazione del saldo obiettivo 2015 (Patti di solidarietà);
- Fase 4 - riduzione degli obiettivi annuali.

Il saldo obiettivo calcolato costituirà il valore da porre a confronto con quello effettivo ottenuto quale differenza tra le entrate finali (entrate dei titoli da I a IV) e le spese finali (spese dei titoli da I a II) al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, delle ulteriori e specifiche poste di bilancio riportate nelle tabelle operative della presente relazione, così come previste dai commi dell'articolo 31 della [Legge di stabilità 2012](#).

Monitoraggio e controllo

Resta confermato il sistema di monitoraggio già previsto nella legge di stabilità dell'anno precedente.

Tutti gli enti interessati al Patto sono tenuti a produrre al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

- il prospetto dimostrativo, definito da un apposito decreto del MEF, dell'obiettivo di competenza mista annuale determinato dall'ente in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 31. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto, costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno;
- un prospetto semestrale, quello del primo semestre deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al punto precedente e quello del secondo semestre entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, e contenente tutte quelle informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, che saranno definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In aggiunta alle informazioni predette, gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo semestre, risultano inadempienti al patto di stabilità interno comunicano, alla Ragioneria Generale dello Stato, anche le informazioni relative alla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea. Tale comunicazione è finalizzata alla disapplicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della [legge n. 183/2011](#) introdotta dal comma 439 della [legge n. 228/2012](#), che dispone la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio. Il medesimo comma, infatti, stabilisce che la predetta sanzione non si applica agli enti locali per i quali il superamento dell'obiettivo del patto di stabilità interno è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Sono, comunque, applicate le restanti sanzioni, di cui al citato comma 26, previste per gli enti non rispettosi del patto di stabilità interno.

Verifica finale

La verifica finale del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno è effettuata da ciascun ente attraverso apposita certificazione da inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a

quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, secondo un prospetto e con le modalità definite da un apposito decreto.

A riguardo vengono confermate le sanzioni già inasprite rispetto al passato con le modifiche introdotte dai commi 445 e 446 della [Legge di stabilità 2013](#). In caso di ritardata trasmissione della certificazione, oltre il termine del 31 marzo, ma entro i 60 giorni dall'approvazione del consuntivo e qualora la stessa attesti il rispetto del patto di stabilità, all'ente si applica la sanzione di cui al comma 26 lett. d), ossia l'impossibilità dell'ente di procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

Decorso il termine dei 60 giorni il presidente dei revisori dei conti, in qualità di commissario ad acta, provvede all'invio della certificazione sottoscritta dai soggetti previsti dalla legge entro 30 giorni. L'erogazione delle risorse o trasferimenti erariali sono sospesi fino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta della documentazione.

Si ricorda che la [Legge di stabilità 2013](#) ha introdotto nell'articolo 31 della [Legge n. 183/2011](#) il comma 20 bis, ai sensi del quale i comuni, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, possono inviare una nuova certificazione nel caso in cui venga rilevato un peggioramento del rispetto del patto di stabilità interno.

La certificazione e il prospetto devono essere sottoscritti, oltre che dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, anche dall'organo di revisione economico-finanziario. La documentazione priva delle tre citate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

Ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione prodotta dal sistema web deve essere firmata digitalmente. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento. Decorso quindici giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata e, pertanto, non sono accettate certificazioni trasmesse successivamente a tale termine.

Sanzioni

Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l'articolo 31, comma 26, della [Legge n. 183/2011](#) conferma quanto già previsto con il [D.Lgs. n. 149/2011](#) di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, riportando ad unità il testo relativo al patto eccessivamente distribuito tra disposizioni di legge.

In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità 2015 e di quelli successivi, l'ente:

- è assoggettato ad una **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio** o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In proposito, va segnalato che il [D.L. n. 16/2012](#) ha eliminato il tetto alla sanzione precedentemente fissato al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, con conseguente, ulteriore penalizzazione per gli enti inadempienti. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- **non può impegnare spese correnti** in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio così come risultanti dal conto consuntivo senza alcuna esclusione;
- **non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti**; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità

interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

- **non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo**, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- **è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza** indicati nell'articolo 82 del testo unico di cui al [Decreto Legislativo n. 267 del 2000](#), e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

2. Applicazione delle disposizioni di legge al nostro ente

Conclusa l'analisi delle varie disposizioni che disciplinano il patto di stabilità, nella parte che segue cercheremo di analizzare gli effetti che si vengono a determinare nel nostro ente al fine di:

- a) definire i valori obiettivo da comunicare al Ministero dell'Economia;
- b) verificare, già in sede preventiva, la capacità dell'ente di rispettare i suddetti tetti di spesa operando distintamente con riferimento all'anno 2015 ed ai successivi anni 2016, 2017 e 2018.

2.1 Gli obiettivi da conseguire nell'anno 2015

Nella parte che segue verranno definiti nell'ordine:

- a) il calcolo del saldo obiettivo da conseguire nell'anno 2015 e nei tre successivi;
- b) la verifica della compatibilità delle previsioni 2015 con gli obiettivi determinati.

2.1.1 Il calcolo del saldo obiettivo

La tabella sotto riportata permette di determinare il valore della manovra correttiva da applicare. A tal fine si è proceduto per step successivi:

- a) **FASE 1** determinazione del saldo obiettivo al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità (comma 1 dell'articolo 1 del [decreto legge n. 78/2015](#))

Anno	Saldo obiettivo rideterminato in applicazione art. 1, co. 1, D.L. n. 78/2015	Accantonamento annuale al FCDE	Obiettivo di competenza
2015	169.350,00	236.434,00	-67.084,00
2016	182.099,00	133.534,00	48.565,00
2017	182.099,00	97.823,00	84.276,00
2018	182.099,00	97.823,00	84.276,00

Si precisa che il valore riportato nella prima colonna **Saldo obiettivo rideterminato in applicazione art. 1, co. 1, [D.L. n. 78/2015](#)** è ricavato dalla tabella 1 allegata al soprariportato decreto legge;

- b) **FASE 2-** attribuzione di spazi finanziari per complessivi 100 milioni di euro (comma 2 dell'articolo 1 del [decreto legge n. 78/2015](#))

Saldo obiettivo rideterminato ai sensi del co. 2 dell'art. 1 D.L. n. 78/2015			
ANNO	Obiettivo di competenza	Attribuzione spazi finanziari ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.L. n. 78/2015	Saldo obiettivo
2015	-67.084,00	0,00	-67.084,00

Il Valore riportato nella colonna **Attribuzione spazi finanziari ai sensi dell'art. 1, co. 2, [D.L. n. 78/2015](#)** è la risultante delle assegnazioni all'ente a seguito di ns. richieste ai sensi dei commi 3-5 dell'art. 1 del [D.L. n. 78/2015](#). Di seguito si riporta il prospetto analitico delle predette richieste:

	Importo
Per eventi calamitosi	
Per interventi di messa insicurezza	
Per esercizio della funzione di ente capofila	
oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio	
Attribuzione spazi finanziari ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.L. n. 78/2015	,00

c) **FASE 3**- rideterminazione del saldo obiettivo 2015 (Patti di solidarietà) ottenuto sommando algebricamente al valore di cui alla riga relativa all'anno 2015 i valori generati dall'applicazione dei Patti di solidarietà (Patto Regionale e Patto Nazionale Orizzontale):

Rideterminazione obiettivo da conseguire anno 2015 (art. 31 L. n. 183/2011)	Importo
Obiettivo da conseguire Art. 31 L. 183/2011	
Patto Regionalizzato - Verticale Incentivato (+/-)	-89.000,00
Patto Regionalizzato - Verticale ordinario (+/-)	
Patto Regionalizzato - Orizzontale (+/-)	
Patto Nazionale Orizzontale (+/-)	
Saldo obiettivo 2015 rideterminato – Patti di solidarietà	-156.084,00

d) **FASE 4** - riduzione degli obiettivi annuali e determinazione del saldo finale ottenuto sommando algebricamente al valore ottenuto applicando le riduzioni precedenti, se ed in quanto presenti, i valori relativi ad ulteriori riduzioni previste dalla normativa vigente:

Rideterminazione obiettivo da conseguire anno 2015 (art. 31 L. n. 183/2011)	Importo
Importo della riduzione dell'obiettivo (art. 1 co. 122, L. n. 220/2010)	0,00
Variazione dell'obiettivo per gestioni associate sovracomunali (art. 31, co. 6bis, L. 183/2011)	0,00
Saldo obiettivo finale 2015	-156.084,00

In conclusione l'obiettivo programmatico annuale per ciascuna annualità risulta riepilogato nella tabella che segue:

RIEPILOGO				
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE				
	2015	2016	2017	2018
OBIETTIVO	-156.084,00	48.565,00	84.276,00	84.276,00

2.1.2 Verifica preventiva del rispetto dell'obiettivo programmatico

Definita la manovra da applicare e definito l'obiettivo annuale da conseguire, l'ultima parte della presente relazione è finalizzata a verificare, ai sensi del comma 18 dell'articolo 31 della [Legge di stabilità 2012](#), se il bilancio di previsione dell'ente al quale si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno è stato costruito iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia in grado di garantire il rispetto prospettico delle regole che disciplinano il patto medesimo.

Si ricorda che il richiamato comma prevede espressamente che gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

A tal fine si ricorda che, con particolare riferimento alle entrate e spese del bilancio investimenti e più precisamente alle riscossioni ed ai pagamenti che si prevedono nel corso dell'anno 2015, i dati sono stati concertati con gli uffici tecnici dell'ente.

ENTRATA		2015	2016	2017
Titolo I - Accertamenti	(+)	3.661.280,86	3.385.986,10	3.277.820,16
Titolo II - Accertamenti	(+)	248.960,72	100.195,00	88.275,03
Titolo III - Accertamenti	(+)	353.274,85	303.708,90	308.218,90
Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31 comma 7 L. 183/2011)	(-)			
Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31 comma 9 L. 183/2011)	(-)			
Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31 comma 10 L. 183/2011)	(-)			
Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31 comma 12 L. 183/2011)	(-)			
Entrate correnti relative ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014)	(-)			
Contributo, di 530 milioni di euro complessivi (art. 8, comma 10, del decreto-legge n. 78/2015)	(-)			
Risorse attribuite a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" per l'anno 2015 e utilizzate ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 133/2014 (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014)	(-)			
Quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno 2015 del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014)	(-)			
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive entrata)	(+)	302.833,76		
Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) (impegni)	(-)	36.579,84	36.579,84	36.579,84
Titolo IV - Incassi	(+)	183.306,12	35.000,00	35.000,00
Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, L. n. 183/2011)	(-)			

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31 comma 7 L. 183/2011)	(-)			
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31 comma 9 L. 183/2011)	(-)			
Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31 comma 10 L. 183/2011)	(-)			
Proventi derivanti da dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici SIOPE E4121 e E4122 da utilizzare per effettuare spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni (art. 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge n. 138/2011)	(-)			
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)	(-)			
Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti prima del 1 gennaio 2005 (art. 18 comma 1-bis, del decreto-legge n. 16/2014)	(-)			
Entrate derivanti da trasferimenti erogati dalla regione Piemonte connessi alle spese sostenute dal comune di Casale Monferrato per interventi di bonifica dall'amianto (articolo 33-bis del decreto legge n. 133/2014)	(-)			
TOTALE ENTRATE finali NETTE	(=)	4.713.076,47	3.788.310,16	3.672.734,25

SPESA		2015	2016	2017
Titolo I - Impegni	(+)	4.213.889,34	3.530.200,66	3.468.317,39
Stanziamento definitivo di competenza di parte corrente del Fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)		236.434,00	133.534,00	97.823,00

Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31 comma 7 L. 183/2011)	(-)			
Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31 comma 9 L. 183/2011)	(-)			
Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31 comma 10 L. 183/2011)	(-)			
Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31 comma 12 L. 183/2011)	(-)			
Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave (art. 31, comma 14-bis, legge n. 183/2011)	(-)			
Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al D. Lgs.n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31 comma 15 L.183/2011)	(-)			
Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione (art. 1, comma 502, del L. n. 190/2014)	(-)			
Spese correnti connesse ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014)	(-)			
Spese correnti non riconosciute dal Dipartimento della Protezione Civile ai fini dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 8, legge n. 183/2011) e/o Spese correnti non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011)	(+)			
Titolo II - Pagamenti	(+)	418.543,44	76.000,00	22.000,00

Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, Legge n. 183/2011)	(-)			
Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31 comma 7 L. 183/2011)	(-)			
Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31 comma 9 L. 183/2011)	(-)			
Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31 comma 10 L. 183/2011)	(-)			
Spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica (art. 31, commi 14-ter e 14-quater, legge n. 183/2011)	(-)			
Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al D.Lgs. n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)	(-)			
Spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate con proventi derivanti da dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici SIOPE E4121 e E4122 (art. 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge n. 138/2011)	(-)			
Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater del D.L. n. 43/2013)	(-)			
Spese in conto capitale connesse agli investimenti per la realizzazione dei progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura", finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 7, comma 3-quater, decreto-legge n. 83/2014)	(-)			
Pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 133/2014	(-)			

Pagamenti di spese sostenute, a seguito di apposite convenzioni sottoscritte entro il 31/12/2013 con la società RFI S.p.A., per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello di cui al comma 10, art. 1 del decreto-legge n. 133/2014.	(-)			
Spese in conto capitale sostenute dal comune di Casale Monferrato per interventi di bonifica dall'amianto a valere dei trasferimenti erogati dalla regione Piemonte connessi alle suddette spese (articolo 33-bis del decreto legge n. 133 del 2014)	(-)			
Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione (art. 1, comma 502, legge n. 190/2014)	(-)			
Spese in conto capitale sostenute dai comuni sede delle città metropolitane a valere sulla quota di cofinanziamento (comma 145, dell'art. 1 della legge n.190/2014 come modificato dall'art. 1, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2015)	(-)			
Spese in conto capitale non riconosciute dal Dipartimento della Protezione Civile ai fini dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 8, legge n. 183/2011) e/o Spese in conto capitale non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011)	(+)			
TOTALE SPESE finali NETTE	(=)	4.868.866,78	3.739.734,66	3.588.140,39
SALDO FINANZIARIO (Entr. Fin Nette - Spesa fin Nette) (SFIN 15)	A	-155.790,31	48.575,50	84.593,86
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE (OB)	B	-156.084,00	48.565,00	84.276,00
DIFFERENZA (SFIN 15 - OB)	A-B	293,69	10,50	317,86
		<i>Patto rispettato</i>	<i>Patto rispettato</i>	<i>Patto rispettato</i>

Agli atti del Settore Finanziario sono disponibili i capitoli di entrata e di spesa considerati ai fini del calcolo per ciascuna voce.

3. Conclusioni

In conclusione, ed alla luce di quanto riportato nella presente relazione, tenuto conto del parere dei revisori del conto, si può dedurre che le previsioni di bilancio e quelle di cassa rispettano gli obiettivi del patto di stabilità.

Sarà compito del settore finanziario definire con successivo provvedimento i budget di cassa e di competenza per i singoli dirigenti al fine di meglio monitorare, in corso d'anno, l'andamento della gestione.